



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO
Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**
fonte **IPSOA Quotidiano**



in questo numero

FISCO

SANATORIE, DEFINIZIONI AGEVOLATE E CHIUSURA DELLE LITI: TREGUA FISCALE IN 12 MOSSE

IVA AL 5% PER I PRODOTTI DELL'INFANZIA E DI IGIENE INTIMA FEMMINILE

LAVORO

REDDITO DI CITTADINANZA: BENEFICIO REVOCATO SE NON SI ACCETTA LA PRIMA OFFERTA DI LAVORO

ASSUNZIONI AGEVOLATE: ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO FINO A 8.000 EURO

PENSIONI E PRESTAZIONI: RIVALUTAZIONE ANNO 2023



sommario

SANATORIE, DEFINIZIONI AGEVOLATE E CHIUSURA DELLE LITI: TREGUA FISCALE IN 12 MOSSE

Saverio Cinieri - Dottore commercialista

Tra le misure di sostegno ai contribuenti, nella legge di Bilancio 2023 sono state inserite alcune definizioni agevolate che spaziano dalla rottamazione dei ruoli, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, allo stralcio per le cartelle fino a 1.000 euro. È, inoltre, prevista una sanatoria delle irregolarità formali e degli omessi versamenti da atti di accertamento, il ravvedimento speciale per le dichiarazioni fino al 2021 e la chiusura delle liti tributarie. Ma le novità non finiscono qui e interessano anche crypto-valute con la possibilità di sanare la loro mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi

Nella Legge di bilancio 2023, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e ora al vaglio del Senato per l'approvazione definitiva, sono previste molte misure fiscali di sostegno a favore del contribuente.

In particolare, si ripropongono alcune norme già utilizzate in passato quali la rottamazione dei ruoli, lo stralcio dei carichi di importo ridotto e la chiusura delle liti tributarie.

Ma ci sono anche alcune norme inedite quali il ravvedimento speciale per le dichiarazioni fino al 2021 o la regolarizzazione delle violazioni formali. Sono stati inoltre riaperti i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, addizionali e IVA nei confronti di società sportive e associazioni sportive.

Da menzionare anche la norma che permette di sanare la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi delle crypto-attività, con il versamento di una imposta sostitutiva del 3,5%.

Quali sono dunque tutti gli strumenti che la legge di Bilancio offre ai contribuenti, a partire dal 1° gennaio 2023, per fare pace con il Fisco? È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1° gennaio 2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

La definizione si perfeziona con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali;
 - degli interessi e delle somme aggiuntive;
 - delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a 1/3).
- È prevista anche la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso al 1° gennaio 2023, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Viene concessa la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022. A tal fine occorre:

- rimuovere le irregolarità;
- versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Il ravvedimento speciale consiste in una deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso mediante la quale si possono regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti. Queste le condizioni per fruirne:

- le relative violazioni non devono essere state già contestate alla data del versamento del dovuto;
- si deve trattare di dichiarazioni validamente presentate (pertanto, la sanatoria non è possibile per le dichiarazioni omesse).

Per sanare occorre:

- rimuovere le irregolarità;
- versare l'imposta, gli interessi e le sanzioni queste ultime, però, ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile. Si possono definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate. Le condizioni per applicare l'agevolazione sono:

- gli atti non devono essere stati impugnati;
- non devono essere decorsi i termini per presentare ricorso.

Possono essere definiti anche gli atti di accertamenti con adesione relativi a PVC notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Nel dettaglio, sono previste sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:

- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a 1/18 è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Si possono anche definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analogo riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La stessa riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.

Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. Con una disposizione, che ripropone, quasi integralmente,

la medesima disciplina prevista dall'art. 6, D.L. n. 119/2018, è possibile definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). La controversia può definirsi con il pagamento di un importo pari al suo valore. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa, che scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado e al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.

Inoltre, sono previste due misure alternative alla definizione agevolata delle controversie. Con la prima è consentito definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

È prevista la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40% o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori. L'altra definizione consiste nella rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante una definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge. È possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento con riferimento a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate:

- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento della sola imposta senza sanzioni e interessi entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Si dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione. La data rilevante per l'annullamento automatico è fissata al 31 marzo 2023.

È prevista una disciplina differenziata per i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati). In questi casi, l'annullamento automatico

opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

È sempre possibile per questi enti disapplicare tale disciplina speciale. Inoltre, viene prevista una specifica disciplina per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della strada, in relazione alle quali l'annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, le quali restano integralmente dovute. Dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare. Arriva la quarta edizione della rottamazione dei ruoli. In particolare, è possibile definire, in via agevolata, i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Aderendo si beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Rispetto alle precedenti edizioni della rottamazione, però, viene previsto l'abbattimento dell'aggio in favore dell'agente della riscossione. Per finalizzare la definizione agevolata occorre versare le sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o rateizzandolo, con un tasso di interesse al 2%, in un totale di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all'aggio. Un'altra norma prevede la riapertura dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, già sospese da precedenti provvedimenti, nei confronti di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in scadenza il 22 dicembre 2022.

Tali pagamenti possono essere dilazionati in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata. Un'ultima agevolazione

interessa il mondo delle cripto-attività.

Oltre al tentativo di inquadrare fiscalmente tali attività, viene introdotta una sanatoria che permette ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione. A tal fine occorre:

- presentare un'apposita istanza;
- versare la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Viene anche chiarito che il contribuente, ove intenda effettuare la regolarizzazione, deve presentare un'istanza di emersione (e non una dichiarazione) secondo un modello che sarà approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

IVA AL 5% PER I PRODOTTI DELL'INFANZIA E DI IGIENE INTIMA FEMMINILE

Marco Peirolo - Dottore commercialista

Il disegno di legge di Bilancio 2023 modifica le aliquote IVA previste per i prodotti dell'infanzia e per quelli di igiene intima femminile: dal 1° gennaio 2023 questi prodotti beneficeranno dell'aliquota IVA del 5%. Si tratta di una agevolazione auspicata da molti, sulla scia di quanto accaduto in altri Paesi europei, in cui questi prodotti sono considerati beni di prima necessità e, quindi, assoggettati ad imposta con l'aliquota più mite. L'aliquota del 5% risulta conforme alle disposizioni della direttiva n. 2022/542/UE che ha ridefinito le categorie di beni e servizi che possono essere assoggettate ad aliquote ridotte

Oltre alla riduzione dell'IVA nel settore del gas, la legge di Bilancio 2023 interviene sulle aliquote IVA in tema, rispettivamente, di prodotti per l'alimentazione infantile, pannolini e seggiolini per autoveicoli e di prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, che dal 1° gennaio 2023 saranno soggetti a IVA con l'aliquota ridotta del 5%.

La novità è particolarmente significativa per i beni di prima necessità per la cura e la crescita dei bambini, come i pannolini e i seggiolini, attualmente soggetti a IVA con l'aliquota ordinaria del 22%. Per i secondi, dopo la riduzione dall'aliquota IVA ordinaria a quella del 10% disposta dalla legge di Bilancio 2022, il trattamento agevolato dei prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile sarà uniformato con l'ulteriore e generalizzata applicazione dell'aliquota IVA del 5%, in linea con quanto accade in molti Paesi europei, favorevoli all'applicazione dell'aliquota più mite, prevista per i beni di prima necessità (ad esempio, Germania, Francia, Lussemburgo e Belgio). Fino al 31 dicembre 2022, il n. 65) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevede l'applicazione

dell'aliquota IVA del 10% per le "preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso".

Dal 1° gennaio 2023, la legge di Bilancio 2023 limita l'applicazione dell'aliquota del 10% alle preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli diverse dai prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia indicati nel nuovo n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D. P. R. n. 633/1972.

Per questi ultimi prodotti, infatti, si applicherà l'aliquota ridotta del 5%, riferita specificamente a "latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli".

Per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia, la Relazione illustrativa chiarisce che può farsi riferimento all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del Regolamento n. 2013/609/UE, in base al quale, per "lattanti", si intendono i bambini di età inferiore a dodici mesi e, per "bambini nella prima infanzia", i bambini di età compresa tra uno e tre anni. Di conseguenza, per essi, non solo i prodotti per l'alimentazione, ma anche i pannolini e i seggiolini da installare negli autoveicoli saranno soggetti a IVA con l'aliquota del 5%. La novità è particolarmente significativa per i beni di prima necessità per la cura e la crescita dei bambini come i pannolini e i seggiolini, attualmente soggetti a IVA con l'aliquota ordinaria del 22% e, quindi, incisi dall'imposta in misura superiore rispetto ai prodotti alimentari non di prima necessità, come ad esempio i tartufi, e a beni di lusso come gli oggetti d'arte e i francobolli da collezione, che invece beneficiano delle aliquote ridotte del 5% e del 10%. Dal 1° gennaio 2022, con la legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) è stata prevista la riduzione dall'aliquota IVA ordinaria a quella del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile.

In particolare, in base al n. 114-bis) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, si applica l'aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi nel n. 1-quinquies) della Tabella A, Parte II-bis, vale a dire i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili e coppette mestruali, soggetti alla più favorevole aliquota IVA del 5%. L'aliquota del 10% ha un'applicazione limitata al solo anno 2022, in quanto la legge di Bilancio 2023, con effetto dal 1° gennaio 2023, abroga il citato n. 114-bis) e riconduce tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell'igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, nell'ambito applicativo dell'aliquota IVA del 5%, uniformandone il trattamento agevolato. A tal fine, il richiamato n. 1-quinquies) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972 viene riformulato prevedendo che l'aliquota del 5% si applicherà ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile e alle coppette mestruali.

L'applicazione della aliquota del 5% ai prodotti per l'infanzia e a quelli per la protezione dell'igiene intima femminile risulta conforme alle disposizioni della direttiva n. 2006/112/CE, modificata, per quanto riguarda le aliquote IVA, dalla direttiva n. 2022/542/UE che ha, tra l'altro, ridefinito le categorie di beni e servizi che possono essere assoggettate ad aliquote ridotte. In particolare, ai fini in esame, rilevano, rispettivamente, i punti 1) e 24) dell'allegato III, riferiti ai prodotti alimentari, tra i quali possono essere compresi anche quelli relativi ai lattanti e alla prima infanzia, e i seggiolini per bambini installati negli autoveicoli e il punto 3), concernente i prodotti di protezione dell'igiene femminile e i prodotti igienici assorbenti.

REDDITO DI CITTADINANZA: BENEFICIO REVOCATO SE NON SI ACCETTA LA PRIMA OFFERTA DI LAVORO

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

In vista della definitiva abrogazione, a partire dal 2024, il reddito di cittadinanza cambia forma e regole per la spettanza e il mantenimento del beneficio. Le novità, previste dalla legge di Bilancio 2023, saranno introdotte a partire dal prossimo 1° gennaio e riguardano, in particolare, la riduzione della durata massima di erogazione del beneficio e l'ipotesi di decadenza dal sussidio per chi non accetta la prima offerta di lavoro. Viene, inoltre, eliminata la parola "congrua" dal testo di legge originario

La legge di Bilancio interviene sulla disciplina del reddito di cittadinanza, che dopo un periodo transitorio per il 2023 si avvia verso l'abolizione a partire dal 2024.

Nell'ambito delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza (artt. 1 a-13 D.L. n. 4/2019) viene erogata per un massimo di 7 mensilità.

N.B. Fanno eccezione i nuclei familiari che includono persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

I soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal diritto alla prestazione. La disciplina di base vigente in materia prevede che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. La legge di Bilancio 2023 prevede, invece, che nel caso di stipula di contratti

di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Dunque, è comunicata all'INPS, per la decurtazione dell'importo del Rdc, solo la quota di redditi eccedenti il limite massimo di 3.000 euro. Dal 1° gennaio 2023, si riduce a 7 mesi il periodo di massima erogazione del reddito di cittadinanza. La riduzione delle mensilità nel 2023 non interessa i nuclei familiari in cui siano presenti:

- persone disabili (come definite dal DPCM n. 159/2013);
- persone di età superiore ai 60 anni.
- persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant'anni di età. Si prevede la decadenza immediata per chi non accetta la prima offerta di lavoro. Un emendamento approvato al disegno di legge di Bilancio 2023, inoltre, prevede l'eliminazione della parola "congrua" dal testo di legge originario.

La definizione di congruità rispetto all'offerta di lavoro ricevuta dal percettore di reddito di cittadinanza faceva riferimento, in particolare:

- alla coerenza tra offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
- alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio (entro 80 chilometri) e i tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico (raggiungibile in 100 minuti).

Ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del Rdc è riconosciuto l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (escluso il lavoro domestico), lavoratori già beneficiari del reddito di cittadinanza si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali dovuti all'INPS a carico del datore di lavoro. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua. I percettori di reddito di cittadinanza devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le Regioni sono a tal fine tenute a trasmettere all'Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.

I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni devono aver completato gli adempimenti formativi per non perdere il diritto ad incassare il Rdc.

ASSUNZIONI AGEVOLATE: ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO FINO A 8.000 EURO

Simone Baghin - Consulente del lavoro

Innalzamento a 8.000 euro del tetto massimo di esonero contributivo in caso di assunzione di giovani under 36, donne e beneficiari di reddito di cittadinanza per il solo anno 2023. E' quanto previsto da una modifica al disegno di legge di Bilancio 2023 con l'obiettivo aumentare l'accesso al mercato del lavoro di soggetti esclusi o potenzialmente a rischio di esclusione. Tutte le agevolazioni sono subordinate all'autorizzazione della Commissione UE. Quali sono le condizioni da rispettare per l'accesso al beneficio?

Il disegno di legge di Bilancio per il 2023 proroga anche per l'anno 2023 le agevolazioni contributive per il datore di lavoro in caso di assunzione o trasformazione di contratti di giovani under 36, donne, e percettori di RdC.

Rispetto al testo originario della Manovra, un emendamento innalza il limite di esonero contributivo per tutte le 3 agevolazioni a 8.000 euro per l'anno 2023, fermo restando che resta confermato che l'esonero trova applicazione solo con riferimento alla contribuzione INPS.

Si tratta di una ulteriore incentivazione che viene riservata ai datori di lavoro che assumono nel corso dell'anno 2023 soggetti esclusi o potenzialmente a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e che rispetto alla misura prevista fino al 31 dicembre 2022, innalza il solo tetto di esonero contributivo.

Proviamo qui di seguito ad analizzare le misure che ci saranno. Il disegno di legge di Bilancio prevede che anche nel 2023 i datori di lavoro del settore privato potranno beneficiare dell'esonero totale dei contributi in caso di assunzione giovani di età inferiore ai 36 anni di età, con:

- assunzione diretta a tempo indeterminato o
- in caso di trasformazione di contratti già in essere in contratti a tempo indeterminato.

In continuità con gli anni precedenti, l'esonero è riconosciuto a condizione che il lavoratore non sia stato occupato con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero è riconosciuto:

- nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL);
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui;
- per un periodo massimo di 36 mesi.

Il periodo di fruizione viene elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Condizione per potervi accedere al beneficio è che il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né proceda, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

In continuità con gli anni precedenti, non possono beneficiare dell'agevolazione:

- i rapporti di apprendistato;

- i contratti di lavoro domestico;
 - le prosecuzioni di contratto di apprendistato;
 - le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio.
- Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail), ai datori di lavoro del settore privato che, nel 2023:

- assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
- trasformano il rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2023 e 21 dicembre 2023,

per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'esonero è riconosciuto:

- per un periodo massimo di 12 mesi;
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero è alternativo all'esonero di cui all'art. 8 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Al fine di promuovere l'assunzione femminile, le disposizioni di cui al comm. 16, dell'art. 1, della Legge n. 178/202 si estendono alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

In particolare, viene riconosciuto l'esonero contributivo totale nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui in favore dei datori di lavoro che assumono donne in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- qualsiasi età, con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo -donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Si ricorda che con il decreto n. 327 del 16 novembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze individua per l'anno 2023, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione.

Visti i decreti emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con i quali sono stati individuati i settori e le professioni riferiti alle annualità dal 2015 al 2022, viste le risultanze acquisite dall'ISTAT e rilevata l'esigenza di individuare la categoria di lavoratori svantaggiati, i settori caratterizzati da un tasso di disparità

uomo-donna che supera almeno il 25% sono principalmente tre: agricoltura, industria e servizi.

Le attività e le professioni con una maggiore percentuale di disparità risultano: membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale; ingegneri, architetti e professioni assimilate; operai di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio; imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende; sergenti, sovrintendenti e marescialli delle forze armate; artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali; conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Tutte le agevolazioni sono subordinate all'autorizzazione della Commissione UE. Ipotizziamo di stimare il costo 2023 nel caso di assunzione di giovane under 36, con esonero contributivo a 6.000 euro e con innalzamento proposto a 8.000 euro.

L'aliquota contributiva INPS azienda è del 29,36% e il tasso INAIL 5/1000

	Esonero a 6.000 euro	Esonero a 8.000 euro
Retribuzione lorda	25.000,00	25.000,00
Contributi INPS	7.340,00	7.340,00
Esonero contributivo	6.000,00	8.000,00
Contributi dovuti	1.340,00	----
Tasso premio INAIL 5/1000	125,00	125,00
Costo azienda 2023	26.465,00	25.125,00

PENSIONI E PRESTAZIONI: RIVALUTAZIONE ANNO 2023

L'INPS, nella circolare n. 135 del 2022, si occupa del rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2023, determinando l'indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2022, l'indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2023 e la modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023

Con la circolare n. 135 del 22 dicembre 2022, l'INPS, comunica di aver provveduto ad effettuare le operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 2023, finalizzate:

- ad attribuire la rivalutazione sulle pensioni e sulle prestazioni assistenziali in misura definitiva per l'anno 2022 e in misura provvisoria per l'anno 2023;
- ad attribuire la rivalutazione definitiva sulle indennità degli invalidi civili, dei sordomuti, dei ciechi civili e sugli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche;
- ad effettuare i conguagli relativi alle pensioni e alle ritenute erariali;
- ad attribuire in via provvisoria le prestazioni collegate al reddito, ove spettanti, ovvero ad applicare le trattenute di legge, sulla base delle ultime dichiarazioni rese dagli aventi titolo e registrate negli archivi informatici;
- per le pensioni delle gestioni private, a impostare le variazioni di importo in considerazioni delle scadenze e delle variazioni memorizzate sulla prestazione.

Il valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2021" calcolata sulla percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. La nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa che l'Istituto eroga ai pensionati per inabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è pari ad euro 585,51. Il trattamento minimo sulle pensioni per i lavoratori dipendenti e autonomi è pari a 525,38 euro. Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2022 e provvisorio per il 2023 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale. La pensione sociale è fissata per il 2023 ad un importo di 414,76 euro mensili, l'assegno sociale a 503, 27 euro mensili

Buon
2023

 **dataprim**
soluzioni avanzate

Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

27 Dicembre 2022

Enpaia - Denuncia e versamento contributi

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

Versamento acconto IVA

Versamento imposta di produzione e consumo

30 Dicembre 2022

Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2022 ed IRAP 2022

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine dell'invio del modello 770

Versamento imposte dichiarazioni eredi

31 Dicembre 2022

Adozione del Piano spostamenti casa-lavoro

Presentazione della dichiarazione IMU enti non commerciali - Prorogata al 31 dicembre 2022 (2 gennaio 2023)

Presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 - Prorogata al 31 dicembre 2022 (2 gennaio 2023)

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

